

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l'11 dicembre 2019 – FO/Ministère public**(Causa C-906/19)**

(2020/C 61/25)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: FO

Resistente: Ministère public

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio ⁽¹⁾ (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, secondo le quali «[u]no Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo», si applichino unicamente alle infrazioni delle disposizioni di tale regolamento o altresì alle infrazioni delle disposizioni [Or. 11] del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽²⁾, che è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽³⁾.
- 2) Se l'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che un conducente è autorizzato a derogare alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, che è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, in base alle quali il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli, i fogli di registrazione e ogni registrazione durante la giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti, in caso di utilizzo durante un periodo di ventotto giorni di un veicolo per tragitti che in parte rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta deroga, e in parte non sono soggetti ad alcuna deroga all'uso di un apparecchio di controllo.

⁽¹⁾ GU 2006, L 102, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1985, L 370, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 2014, L 60, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 dicembre 2019 – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)**(Causa C-911/19)**

(2020/C 61/26)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Conseil d'État